



COMUNE DI LANZADA

PROVINCIA DI SONDRIO

Via San Giovanni n. 432, 23020 Lanzada (So) - Tel. 0342-45.32.43 - Fax 0342-55.63.85

ORDINANZA N° 11

Lanzada, 29 aprile 2020

Prot. n. 1456

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE

Richiamata la propria precedente Ordinanza n. 09 del 21/04/2020 ed i suoi effetti, in particolare il divieto per il pascolo del bestiame da sabato 16 maggio 2020 - su tutti i restanti terreni di fondovalle posti di là dal torrente Lanterna, nonché presso il maggengo di Ponte e Monte Ova ;

Premesso che sono pervenute numerose lamentele dai proprietari di aree agricole, di giardini, ecc., per i danni arrecati al suolo, alle piante, ai fiori e alla crescita naturale delle coltivazioni nei suddetti terreni situati all'esterno e all'interno dei centri abitati, in conseguenza del protrarsi del pascolo, anche incustodito, di ogni tipo di bestiame;

Ricevute a tal proposito disposizioni dall'Amministrazione Comunale di Lanzada in merito alla necessità, anche a salvaguardia della crescita dei nuovi prodotti agricoli, foraggio, ecc, di disciplinare per il corrente anno il pascolo del bestiame sui terreni agricoli che per consuetudine, in alcuni periodi dell'anno (da fine estate ad inizio primavera), viene tacitamente consentito dai rispettivi proprietari;

Visto l'art. 636 del Codice Penale;

Visto l'art. 40 del vigente Regolamento di Polizia Urbana e Rurale dell'Unione dei Comuni Lombarda della Valmalenco, approvato con deliberazione n. 2 del 28 giugno 2012;

Visti gli artt. 50 comma 10 e 107 comma 2 del D. Lgs. n. 267/2000;

Considerato che le previste condizioni ambientali risultano favorevoli;

ORDINA

La rettifica della propria Ordinanza n. 09 del 21/04/2020, anticipando a **sabato 02 maggio 2020**, il **divieto il pascolo del bestiame** su tutti i terreni coltivati, prati e campi **posti a fondovalle al di là del torrente Lanterna, nonché presso il maggengo di Ponte e Monte Ova.**

E' consentito il pascolo del bestiame anche nel suddetto periodo, purché gli animali siano adeguatamente custoditi o contenuti in aree chiuse (con filo elettrizzato, ecc.) previo consenso dei proprietari o conduttori dei terreni interessati, in modo che non possano introdursi nelle altrui proprietà confinanti.

Durante tutto l'arco dell'anno è vietato l'accesso e il pascolo nei suddetti terreni agli animali equini, i quali causerebbero profondi solchi nel terreno danneggiandolo, salvo autorizzazione dei proprietari dei fondi.

Si richiama altresì il divieto all'introduzione di animali nei giardini, orti, ecc.. Le violazioni alla presente ordinanza, fatti salvi i diritti di terzi, sono soggette alla sanzione amministrativa di € 50,00 (cinquanta,00), come stabilito dall'art. 40 del citato Regolamento di Polizia Locale.

Il presente provvedimento è reso noto alla cittadinanza mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio telematico e nelle bacheche pubbliche; agli allevatori di bestiame di Lanzada con la consegna di copia.

I Funzionari, gli Ufficiali e Agenti della Polizia Locale sono incaricati di curarne l'osservanza.

Avverso al presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia ovvero, in alternativa, entro 120 giorni Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica.

Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale

Comm. Agg. RAMA Tiziano



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

VAL
MALENCO

